

Gruppo consiliare
Movimento 5 Stelle

Trento, 12 agosto 2015

Alla cortese attenzione della
Presidente del Consiglio comunale di Trento
Lucia Coppola
SEDE

Interrogazione a risposta orale n.

Oggetto: ulteriori chiarimenti circa l'utilizzo degli strumenti di democrazia diretta previsti dallo Statuto comunale nelle scorse legislature

Premesso che

in data 14 luglio 2015 abbiamo presentato un'interrogazione a risposta scritta chiedendo quale fosse stato nel dettaglio l'utilizzo degli strumenti di democrazia diretta all'interno del nostro comune nelle passate consiliature;

la risposta ricevuta in data 29 luglio risulta a nostro avviso insoddisfacente, forse anche a fronte di una domanda che non specificava i singoli elementi richiesti, ma comunque incompleta anche nella parte di informazioni trasmesse;

nella risposta si parla tra l'altro dell'iniziativa “Quorum Zero Trento” come una “proposta di deliberazione consiliare” quando invece si trattava, e forse questo si voleva intendere, di una proposta di deliberazione popolare a voto consiliare;

dalla risposta sembrano confermati i dubbi che abbiamo maturato circa la conoscenza sommaria da parte dell'amministrazione del tema in oggetto, dubbi sorti anche in seguito alle dichiarazioni rilasciate dal Sindaco nell'aprile scorso sul Corriere del Trentino circa il fatto che il Consiglio comunale avrebbe bocciato “la soluzione quorum zero perché non giuridicamente sostenibile” quando invece la stessa Corte Costituzionale (sentenza 372/2004) ha specificato che gli enti locali sono liberi di disciplinare questi strumenti come meglio ritengano ed il Codice di buona condotta sui referendum redatto dalla Commissione europea per la Democrazia attraverso il Diritto, organo del Consiglio d'Europa al quale comunemente ci si riferisce con il nome di Commissione di Venezia, raccomanda l'eliminazione del quorum dai referendum (riportiamo in allegato la parte del testo in questione). Si ricorda inoltre che, al paragrafo n. 48, la questione del quorum è stata uno dei punti affrontati dalla Commissione di Venezia nel parere 797/2014 approvato nell'assemblea plenaria tenuta nel giugno scorso in ordine all'iniziativa popolare provinciale 1/XV (328/XIV) e che dovrebbe definitivamente sgomberare il campo da ragionamenti su premesse false e infondate e da supposizioni arbitrarie in merito all'argomento;

la necessità di modificare lo Statuto entro pochi mesi come previsto dalla Legge Regionale 11/2014 impone di conoscere in modo approfondito quale sia stato l'utilizzo di tutti gli strumenti partecipativi previsti dallo Statuto in vigore, avendo ben chiaro come si sia svolto l'intero iter, dal deposito delle iniziative ai risultati.

Tutto ciò premesso, si interrogano il Sindaco e la Giunta al fine di conoscere

1. Istanze e petizioni: quante ne sono state presentate, su quali argomenti, se le relazioni di risposta siano consultabili; se siano numerate e catalogate al pari - ad esempio - delle interrogazioni, se esista un archivio accessibile alla cittadinanza dove reperirle. Questo accade ad esempio sul sito del Consiglio provinciale di Trento dove è possibile rintracciarle e prendere visione dell'iter seguito, e, ad esempio, anche sul sito del Comune di Vicenza, che presenta un portale dedicato a nostro avviso molto ben fatto (<http://www.comune.vicenza.it/servizi/petizioni/petizioni.php>).
2. Iniziativa “Quorum zero Trento”: se ci siano state altre proposte di delibera popolare a voto consiliare ed eventualmente se ci sia un modo per ricercarle e consultarle, sul modello del database esistente per il Consiglio provinciale. Chiediamo inoltre di sapere, in riferimento alla specifica iniziativa citata: quale fosse il numero di firme richieste, quante ne sono state raccolte e chi erano i proponenti;
3. Referendum: i dati forniti nella risposta dell'amministrazione datata 29 luglio si riferiscono unicamente alla votazione popolare, mentre l'iniziativa referendaria si compone di un iter ben più ampio. Chiediamo quindi di sapere da chi era costituito il comitato promotore, quale fosse il quesito referendario, di quale tipologia di referendum si trattava e a quali articoli dello Statuto faceva riferimento. Chiediamo inoltre se per vagliare l'ammissibilità del quesito sia stata nominata, come previsto, la Commissione referendaria: chi l'abbia nominata, da chi era composta, quante volte si è riunita, se esistono i verbali di valutazione dell'ammissibilità e con che tempi la commissione si è espressa. In che tempi sono state raccolte le firme, se esiste un verbale di controllo di validità delle firme. Dal momento di deposito del quesito referendario al Sindaco, quanti giorni sono passati per l'indizione del referendum. Quanto sono costate le operazioni di voto; se esista una stima non solo del totale, ma anche della ripartizione dei costi nei diversi capitoli di spesa. Per quanto riguarda la trattazione del risultato referendario, se esistono i verbali di deliberazione dove si prende atto del risultato.

Restiamo in attesa di risposta orale e chiediamo cortesemente di avere altresì i dati richiesti tramite allegato cartaceo.

Cordialmente,

Consiglieri comunali M5S
Marianna Demattè
Paolo Negroni
Andrea Maschio

ALLEGATO: estratti dal “Codice di buona condotta sui referendum”

7. Quorum

E' auspicabile non prevedere:

- a. un quorum partecipativo (soglia, percentuale minima), poiché assimila gli elettori che si astengono a quelli che votano no;
- b. un quorum approvativo (approvazione da parte di una percentuale minima di elettori registrati), poiché rischia di comportare una situazione politica difficile laddove il quesito venisse adottato da una maggioranza semplice, inferiore rispetto alla soglia necessaria (pag. 16).

7. Quorum

50. In base alla propria esperienza nel settore dei referendum, la Commissione di Venezia ha deciso di raccomandare che non vi siano disposizioni in merito alle norme sul quorum.

51. Il quorum dell'affluenza (percentuale minima) significa che è nell'interesse degli oppositori della proposta astenersi piuttosto che votare contro. Ad esempio, se il 48% degli elettori è in favore di una proposta, il 5% è contrario ed il 47% intende astenersi, il 5% degli oppositori deve limitarsi a non andare a votare per imporre il proprio punto di vista, anche se si tratta di una percentuale assolutamente minoritaria. Inoltre, la loro assenza dalla campagna referendaria aumenterà con tutta probabilità il numero delle astensioni, e quindi la probabilità che il quorum non venga raggiunto. Incoraggiare l'astensione o l'imposizione del punto di vista di una minoranza non è sensato per la democrazia (punto III.7.a). Inoltre, vi è una grande tentazione di falsificare il tasso di affluenza dinanzi ad una opposizione debole.

52. Anche un quorum di approvazione (accettazione da parte di una percentuale minima di elettori registrati) potrebbe essere inconcludente. Potrebbe essere così alto da rendere il cambiamento troppo difficile. Laddove un testo venisse approvato – anche con un margine sostanziale – da una maggioranza degli elettori senza raggiungere il quorum, la situazione politica diventerebbe estremamente difficile, poiché la maggioranza si sentirebbe privata della vittoria senza una ragione plausibile; il rischio di falsificazione del tasso di affluenza è lo stesso rispetto al quorum basato sull'affluenza (pag. 27).